



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

ORDINANZA Nr. 6 del 25/02/2020

Oggetto: 3^A ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EMERGENZA CORONAVIRUS

IL SINDACO

Riscontrate le esigenze di:

- Declinare in chiave funzionale taluni aspetti dell'Ordinanza Contingibile e Urgente del Ministro della Salute n. 1 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", assunta d'intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna, in considerazione delle peculiarità del Territorio Comunale e dei Servizi resi allo stesso;
- Recepire indicazioni puntuali promananti dal Tavolo di Coordinamento Provinciale, insediato presso la Prefettura;
- Recepire, altresì, l'Ordinanza Prefettizia prot. 8710 del 25 febbraio 2020, sul medesimo tema;
- Richiamato l'art. 3, commi 2 e 3 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in forza del quale nelle more dell'adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di "contenimento" possono essere adottate anche ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute;
Riscontrata l'emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di casi d'infezione sul Territorio;
Richiamati, quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL

ORDINA

Sino a tutto il 1 marzo 2020, fermo quanto previsto nel provvedimento di cui all'oggetto, l'applicazione delle seguenti ulteriori misure:

COMMERCIO:

- Sospensione di mercati settimanali all'aperto cittadini;
- Chiusura dei bar, compresi quelli che effettuano servizio di "piccola cucina", dalle ore 18,00 alle ore 6,00. Fanno eccezione i servizi bar dedicati agli ospiti delle strutture ricettive o ai clienti dei ristoranti;
- Chiusura dei locali notturni quali discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi con intrattenimento;
- Chiusura delle sale giochi e delle sale scommesse.

EDUCAZIONE

- Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia) con conseguente sospensione dell'attività educativa, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza. Dirigenti e personale scolastico sono autorizzati

all'accesso per il tempo strettamente necessario all'espletamento di attività emergenziali.

ATTIVITA' SPORTIVE

- La chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati del territorio comunale sino al 1° marzo 2020, comprese le palestre comunali;
- Il prolungamento della sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste nel territorio comunale oltre che gli altri eventi sportivi dilettantistici o comunque tutte le manifestazioni non competitive, ove previste, sino al 1° marzo 2020. Sono esclusi gli allenamenti delle società sportive professionistiche o assimilabili, ove si svolgano a porte chiuse, senza presenza di pubblico e garantendo la chiusura dei varchi di accesso, ed in strutture ordinariamente deputate alle competizioni.

AMBITO CULTURA

- Sospensione del Servizio al pubblico delle biblioteche;
- Chiusura dei musei cittadini.

DISPONE INOLTRE

sino a tutto il 1 marzo 2020, l'applicazione delle seguenti misure per i servizi erogati e/o convenzionati con il Comune di Monticelli d'Ongina:

ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI:

- La chiusura dei centri diurni per gli anziani;
- La sospensione per tutto il periodo dell'emergenza delle attività socio ricreative rivolte agli anziani;

Sono inoltre sospese le attività di/ a carattere:

- socio – ricreativo, rivolte agli anziani;
- servizi educativi domiciliari disabili (adulti e minori);
- tempo libero garantite ad utenti disabili (adulti e minori);
- Centri Socio Occupazionali, tirocinio formativo; responsabilizzante.

SERVIZI COMUNALI RIVOLTI AL CITTADINO

- Accedere ai servizi al pubblico solo in caso di stretta necessità, utilizzando in alternativa, ove possibile, il canale informatico (protocollo.monticelli@sintranet.it) o telefonico

La dirigenza comunale e il Comando di PM dell'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda e fiume Po sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

E' previsto l'obbligo, da parte di individui che abbiano fatto ingresso in Comune da zone a rischio epidemiologico (come identificate dall'OMS), di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Territorialmente competente, in vista dell'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per quanto non previsto, si rinvia alla citata Ordinanza Ministeriale n. 1 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019".

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La presente ordinanza ha validità dalle ore 24:00 del 25 febbraio e sino alle ore 24:00 di domenica 01 marzo 2020.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa:

- ai titolari di bar, compresi quelli che effettuano servizio di “piccola cucina”, di locali notturni quali discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi con intrattenimento;
- ai titolari delle sale giochi e delle sale scommesse;
- ai gestori di attività ricreative;
- ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel territorio comunale;
- ai gestori di impianti sportivi pubblici e ai titolari di impianti sportivi privati e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche.
- ai gestori dei musei
- agli organi di informazione per la necessaria diffusione;
- ai servizi conferiti all'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda e fiume Po.

che copia sia trasmessa al Prefetto ed alla Questura di Piacenza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Si prescinde dalle comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art. 7 della Legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

E' fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

f.to IL SINDACO
Gimmi Distante